



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

Sigg.:

**Dott. Antonio MATANO** Presidente rel.

**Dott. Giuseppina FINAZZI** Consigliere

**Dott. Silvia MOSSI** Consigliere


ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato  
in Cancelleria il 07/12/2022 iscritta al n. 327/2022 R.G. Sezione  
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 25/05/2023


d a

**INPS – SCCI SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI  
CREDITI INPS S.P.A.**, rappresentata e difesa dall'avv. 

 dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Brescia, come da procura  
generale in atti.

**RICORRENTE APPELLANTE**

c o n t r o

, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna  
Riviera del foro di Brescia, domiciliataria giusta delega in atti.

**RESISTENTE APPELLATA**

In punto: appello a sentenza n. 743 del 2022 del Tribunale di Brescia.

**Conclusioni:**

**Del ricorrente appellante:**

OGGETTO:

Altre controversie in  
materia di previdenza  
obbligatoria

*Come da ricorso*

**Del resistente appellato:**

*Come da memoria*

*Fatto e Diritto*

Con sentenza n. 743/22 il Tribunale di Brescia accoglieva l'opposizione promossa da [REDACTED] avverso l'avviso di addebito INPS relativo a contributi e sanzioni dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2012.

La ricorrente, deducendo di aver lavorato dal settembre 2007 al luglio 2017 presso [REDACTED] (società fallita nel novembre 2017), formalmente in qualità di lavoratrice autonoma, ma di fatto come lavoratrice subordinata, aveva chiesto di accertare la natura subordinata del rapporto e, «per l'effetto», annullare l'impugnato avviso di addebito e dichiarare che nulla era dovuto per i titoli ivi indicati.

In corso di causa, la ricorrente invocava il sopravvenuto decreto [REDACTED] con cui il Tribunale di Brescia - Sezione fallimentare, accogliendo l'opposizione allo stato passivo, aveva ammesso il credito per TFR maturato alle dipendenze della [REDACTED].

Il primo giudice dichiarava estinto il credito oggetto dell'impugnato avviso di addebito, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione.

L'INPS proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza.

[REDACTED] si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.

All'esito della discussione, la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza.

\*\*\*

Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia accolto l'eccezione di prescrizione, dolendosi in particolare del fatto che il Tribunale non abbia applicato la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ. A tal fine osserva che [REDACTED] svolgeva attività libero professionale per il cui esercizio aveva ottenuto la partita IVA e che nel caso di specie la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi configura un comportamento che integra un mendacio rilevante ai fini della sospensione della prescrizione.

Con il secondo motivo sostiene che la domanda di accertamento della natura subordinata proposta in questo giudizio è inammissibile, in difetto di opponibilità di detto accertamento nei confronti dell'asserito datore di lavoro e, dunque, di costituzione da parte di questi di una posizione assicurativa IVS. Aggiunge che la lavoratrice, soggetto estraneo al rapporto contributivo che intercorre tra l'ente previdenziale e il datore di lavoro, non può esercitare nei confronti dell'INPS un'azione di accertamento, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Nel merito, ribadisce che [REDACTED], titolare di partita IVA per l'esercizio di «*altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA (codice 932990)*», aveva denunciato per l'anno 2012 redditi professionali per € 29.735,00, con la conseguenza che i presupposti per l'iscrizione alla gestione assicurativa devono ritenersi senz'altro sussistenti. Sottolinea che non risulta alcuna copertura contributiva

sulla posizione della [REDACTED] nonostante questa abbia lavorato come libera professionista dal 2007 al 2017 per la [REDACTED]

Aggiunge che la ricorrente non ha neppure offerto di provare di non aver svolto l'attività libero professionale per conto di clienti ulteriori rispetto alla [REDACTED], cosicché resterebbe comunque l'obbligo di pagare una parte dei contributi.

Da ultimo, osserva che la decisione del Tribunale sulla opposizione allo stato passivo è limitata alla sussistenza del credito e alla sua ammissione alla procedura concorsuale e che, in ogni caso, non è opponibile all'INPS, rimasto estraneo a quel giudizio.

L'appello non può essere accolto, sebbene il primo motivo relativo alla prescrizione sia fondato.

Non vi è dubbio che alla data del primo atto interruttivo (10.8.2018, data di comunicazione dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata) erano decorsi più di cinque anni dal momento di scadenza del termine di effettuazione dei versamenti, come prorogato sino all'8.7.2013 dal DPCM 13.6.2013, per i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni di redditi relative all'anno 2012.

Tuttavia, la decisione del primo giudice non è condivisibile nella parte in cui ha escluso la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ. per effetto della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.

La sentenza appellata ha affermato che la mera omissione della compilazione del quadro RR non integra *ex se* gli estremi di un

doloso occultamento ai sensi dell'art. 2948 n. 8 cod. civ., essendo il credito dell'istituto previdenziale comunque evincibile dalla dichiarazione dei redditi regolarmente trasmessa dall'obbligato all'Agenzia delle Entrate, dovendosi escludere ogni automatismo da mancata compilazione del quadro RR e dolo, come affermato da numerose pronunce della Corte di Cassazione.

Questa Corte, consapevole della controvertibilità della questione, non condivide la decisione del primo giudice che, peraltro, si pone in contrasto con quanto espressamente stabilito sulla questione da Cass. 6677/19, Cass. 30605/19, Cass. 8419/21.


Sembra infatti di poter dire che la mancata compilazione del quadro RR configuri in astratto un doloso occultamento del debito, posto che la legge prescrive l'obbligo della compilazione del quadro RR appositamente in funzione di autodenuncia o, meglio, di autoliquidazione dei contributi e che quindi il professionista che si sottragga all'adempimento dell'obbligo di compilazione effettivamente intende occultare agli enti previdenziali il proprio debito contributivo. Ed invero, la legge (art. 10 D.Lgs. 241/1997) prevede che i soggetti iscritti all'INPS *«devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi»*. Si tratta di un obbligo funzionale al sistema di autoliquidazione, di modo che l'obbligo di compilazione del quadro RR costituisce lo strumento che la legge ha previsto per consentire all'INPS di conoscere dell'esistenza del debito contributivo (tanto è vero che, come precisato dalla difesa dell'Ente in altre controversie,

dell'intera dichiarazione fiscale presentata dal professionista all'Agenzia delle Entrate, solo il quadro RR, - l'unico che interessa all'ente - viene inviato all'INPS).

Insomma, è fondato affermare che la violazione dell'obbligo legale di effettuare l'autoliquidazione dei contributi mediante la compilazione del quadro RR configura, in astratto, un mendacio, tenuto anche conto degli interessi di carattere pubblicistico perseguiti attraverso la previsione di quell'obbligo.

Ciò non toglie che bisogna verificare in concreto se la violazione dell'obbligo di autoliquidazione possa integrare il dolo per mendacio ai sensi dell'art. 2941, n. 8, cod. civ. In particolare, a tal fine occorre accertare se la violazione dell'obbligo è stata posta in essere intenzionalmente con la coscienza che dalla sua violazione poteva derivare la legittima convinzione dell'INPS circa l'insussistenza di obblighi contributivi.

Il Collegio ritiene che al quesito debba essere data risposta positiva.

L'odierna appellata era titolare di partita IVA e formalmente era una libera professionista. Non vi è dubbio alcuno che, in quanto tale, doveva iscriversi alla Gestione Separata ed effettuare l'autoliquidazione dei contributi compilando il quadro RR della dichiarazione di redditi. E ciò anche se fosse convinta di essere di fatto una lavoratrice subordinata, circostanza che, in mancanza di un accertamento giudiziale circa la reale natura del rapporto lavorativo con , non la autorizzava ad omettere il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata, salva la possibilità di

ripeterli, previa dimostrazione che, dopo l'accertamento della natura subordinata del rapporto, erano divenuti indebiti.

Insomma, se anche [REDACTED] aveva motivo di ritenere insussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, a motivo della reale natura del rapporto intercorrente con [REDACTED] doveva comunque procedere all'iscrizione nella Gestione separata e versare i contributi sui redditi prodotti.

Ed è chiaro che omettendo di compilare il quadro RR la [REDACTED] ha scelto di occultare il proprio debito nella speranza di eludere i controlli e di evitare così il pagamento del dovuto e ha posto in essere un mendacio dolosamente volto a nascondere il proprio debito. E l'aver perseverato per dieci anni in questo comportamento costituisce una conferma della volontà di eludere l'obbligo contributivo che comunque gravava su di lei.

Le considerazioni sino a qui svolte risultano ancora più condivisibili, laddove si consideri che nel caso di specie la [REDACTED] non era iscritta ad una Cassa di previdenza per la medesima attività e, quindi, non poteva aver neppure potenzialmente un dubbio sull'obbligo della sua iscrizione alla Gestione Separata derivante dall'iscrizione in altra Cassa di previdenza.

Detto diversamente: l'obbligo di compilare il quadro RR previsto dall'art. 10 D. Lgs. 241/1997 è funzionale al sistema di autoliquidazione; la compilazione del quadro RR costituisce lo strumento che la legge ha previsto per consentire all'INPS di conoscere dell'esistenza del debito contributivo; l'inosservanza di tale

obbligo impedisce o quanto meno ostacola l'esercizio del diritto alla riscossione dei contributi (per ogni quadro RR negativo ricevuto l'INPS deve svolgere attività accertativa e di controllo) ed è posta in essere, non per distrazione o per dimenticanza, ma col chiaro intento di impedire o comunque rendere più difficoltoso all'INPS l'esercizio del diritto di credito.

In proposito, è opportuno sottolineare che la Corte di Cassazione (Cass. 19240/13) ha avuto modo di chiarire che ai fini della sussistenza del dolo previsto dall'art. 2941, n. 8, cod. civ. non è necessario il manifestarsi di una condotta connotata da raggiri, quale quella prevista in sede di annullamento del contratto ex art. 1439 cod. civ., trattandosi di due ipotesi diverse: *«La disciplina del dolo come causa di annullamento del contratto è espressione dell'esigenza di protezione della libera determinazione della volontà negoziale delle parti, in quanto la condotta ingannatoria influenza la rappresentazione della realtà in funzione di un assetto di interessi che la voluntas legis lascia alla libera determinazione dei contraenti e quindi la protezione del soggetto verso il quale è diretta la condotta decipiente, in tanto viene assicurata, in quanto quest'ultima si sia estrinsecata in una positiva immutazione del vero, dovendo la controparte negoziale sopperire con una propria condotta diligente di analisi dei presupposti negoziali alla mancata enunciazione di circostanze che, secondo la normalità dei rapporti giuridici, potrebbero incidere sulla validità o sulla efficacia del contratto (richiamando qui il concetto del dolus bonus).*



*La regolazione degli effetti del dolo come causa di sospensione della prescrizione, nel caso di obbligo legale a rendere una specifica dichiarazione, è invece connotata dalla maggior latitudine che può assumere la condotta fraudolenta della parte, tale che essa può essere integrata dal solo mendacio: ciò al fine di garantire non solo la libera determinazione della volontà negoziale ma anche la tutela di quegli ulteriori interessi - di carattere pubblicistico - che la previsione di espressa dichiarazione mira a conseguire».*

Ora, nonostante la diversità della fattispecie esaminata dalla sentenza della Corte di Cassazione (si trattava della mancata ottemperanza da parte dell'alienante di edifici all'obbligo *ex lege* 47/85 di dichiarare nell'atto di compravendita gli estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria), i principi ivi affermati risultano applicabili anche al caso di specie, considerato che anche qui sussiste uno specifico obbligo legale di dichiarare all'INPS mediante la compilazione del quadro RR i contributi dovuti e anche qui tale obbligo è posto a tutela di interessi di carattere pubblicistico.

Risulta a questo punto chiaro che al fine di escludere il dolo come causa di sospensione della prescrizione non rileva che l'INPS abbia potuto comunque accertare l'omissione contributiva. Ammettere che a fronte della violazione dell'obbligo legale di dichiarare i contributi dovuti la prescrizione non sia sospesa, non solo determina uno svuotamento di efficacia della previsione di quell'obbligo, ma in più comporta costringere l'INPS a svolgere sollecitamente per ogni soggetto tenuto al pagamento del contributo che non compili il quadro

RR una serie di accertamenti (in particolare, incrocio dei dati con quelli delle casse di previdenza gestite da altri enti e con l'iscrizione alle singole gestioni INPS, onde verificare se il soggetto risultava già iscritto ad altra cassa), ossia a compiere proprio quelle attività di indagine che la previsione dell'obbligo legale di compilazione del quadro RR intende escludere.

Vero è, che nella fattispecie vengono in rilievo interessi di carattere pubblicistico che non possono non incidere sull'ampiezza che può assumere la condotta decipiente e che inducono ad affermare che anche nella presente fattispecie il dolo ex 2941, n. 8, cod. civ. è riscontrabile anche nel caso di semplice mendacio, in quanto serbato su dati che, per legge, devono essere dichiarati all'INPS.


Tale conclusione appare ancor più condivisibile, considerato che secondo l'orientamento giurisprudenziale la prescrizione comincia a decorrere già dal momento in cui scadono i termini per la dichiarazione dei redditi e non dal momento in cui l'obbligato presenta in concreto la dichiarazione dei redditi, il che costituisce un'ulteriore conferma dell'interesse pubblico perseguito dal legislatore con la previsione dell'obbligo di compilare il quadro RR.

Né, in contrario, rilevano le varie sentenze della Corte di Cassazione, che a ben vedere, solo apparentemente risultano contrarie alla tesi che qui si sostiene. Tali sentenze (v., tra le tante, Cass. 22150/21, Cass. 1293/22; Cass. 4104/22), pur dichiarando infondato il motivo formulato dall'INPS, hanno però avuto cura di precisare che l'accertamento in fatto svolto dal giudice di appello aveva escluso

l'esistenza di un doloso occultamento del debito e non era suscettibile di riesame in sede di legittimità e che la censura dell'INPS non era riconducibile allo schema legale di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., dovendosi escludere, come prospettato dall'INPS, l'esistenza di un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.

Nel caso di specie le allegazioni in fatto dell'INPS non prospettano un automatismo, ma, vista la funzione di autoliquidazione che la legge attribuisce alla compilazione del quadro RR, configurano l'esistenza di un comportamento concreto caratterizzato dalla finalità di impedire o comunque rendere più difficoltoso l'esercizio del diritto di credito perseguita dal professionista con la mancata compilazione del quadro RR.

Una conferma in tal senso è data da Cass. 36251/22 e 36252/22 che hanno confermato due precedenti di questa Corte. La Suprema Corte, dopo aver affermato che, seppure sia vero che dalla mancata compilazione del quadro RR non si possa automaticamente far derivare la sussistenza del dolo (cosa che questa stessa Corte condivide nel momento in cui afferma che la mancata compilazione del quadro RR può astrattamente configurare il dolo), ha tuttavia precisato che nelle fattispecie la Corte territoriale aveva proceduto in concreto all'accertamento della condotta.

Ed invero, come già sopra osservato, la  essendo titolare di partita IVA e formalmente autonoma, anche se convinta di essere u,na

lavoratrice subordinata, non era certo esentata dall'obbligo contributivo nella Gestione Separata e dall'osservanza delle norme, tra cui quelle sull'autoliquidazione, relative al pagamento dei contributi. E in tale quadro psicologico, la mancata autoliquidazione dei contributi dovuti, reiterata per molti anni, lungi da configurare un mero automatismo tra mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione e il dolo, costituisce la chiara espressione del tentativo di ostacolare e rendere comunque più difficoltoso l'accertamento del credito da parte dell'INPS.

Alla luce del complesso considerazioni sino a qui esposte, l'eccezione di prescrizione non è fondata: infatti, una volta individuato il *dies a quo* nell' 8.7.2013, la prescrizione non si è verificata per effetto della sospensione del termine durata sino all'esito delle verifiche effettuate dall'INPS, momento che, in mancanza di contestazione, può individuarsi nella prima diffida INPS del 10.8.2018.

La sentenza appellata va quindi riformata.


Ciò, tuttavia, non consente di ritenere fondata la pretesa azionata dall'INPS con l'impugnato avviso di addebito.

Ed invero, il fatto che [REDACTED] in quanto formalmente percettrice di redditi da lavoro autonomo, sia rimasta inadempiente all'obbligo di versare la contribuzione alla Gestione Separata, non toglie che la stessa [REDACTED] una volta convenuta in giudizio, possa dimostrare che in realtà l'obbligo contributivo non sussisteva perché, in concreto e a dispetto della forma, nel periodo di causa l'attività lavorativa era prestata in forma subordinata.

Il Collegio conosce e condivide l'orientamento giurisprudenziale invocato dall'INPS, secondo cui *«in materia previdenziale, l'obbligazione contributiva ha quale soggetto passivo il datore di lavoro. Ne consegue che il lavoratore non è legittimato ad agire nei confronti dell'Istituto Previdenziale per accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, residuando in suo favore, nel caso di omissione contributiva, il rimedio dell'art. 2116 c.c. nei confronti del datore di lavoro e la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/1962»* (Cass. 3491/14; conf. Cass. 2164/21; Cass 6722/21).

Tali sentenze però non sono pertinenti. Nei casi decisi dalla Cassazione, i lavoratori agivano in giudizio chiedendo di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro al fine di regolarizzare la loro posizione contributiva. Nel caso in esame la lavoratrice, sebbene formalmente attrice in opposizione all'avviso di addebito, assume nella sostanza la veste di convenuta e, al fine di paralizzare la pretesa dell'INPS azionata con l'avviso di addebito, ha chiesto di accertare che nel periodo di causa il rapporto era subordinato.


In pratica, la lavoratrice si è limitata ad eccepire l'esistenza di un fatto impeditivo/estintivo del credito vantato dall'INPS, chiedendo di accertare, in via meramente incidentale, l'esistenza del rapporto di lavoro, ossia che la fonte del reddito prodotto nel 2012 era in realtà un rapporto di lavoro subordinato.

E in tal senso devono essere interpretate le conclusioni formulate dalla  *«accertata, per le ragioni come sopra tutte esposte, la*


*sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ... e, per l'effetto, annullare l'avviso di addebito ...»), là dove la richiesta di accertamento deve leggersi come un «previo accertamento», funzionale solo al rigetto della pretesa azionata dall'INPS con l'avviso di addebito, e non come l'oggetto di una autonoma domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.*

Insomma, nel caso di specie l'esistenza del rapporto di lavoro è fatta valere, non via di azione per chiedere (inammissibilmente) all'INPS di regolarizzare la propria posizione contributiva, bensì, in sostanza, in via di eccezione, al solo fine di respingere la pretesa dell'INPS al pagamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata.

Era quindi onere della  fornire la prova del fatto impeditivo/estintivo che costituisce l'oggetto della propria difesa.

Sotto tale profilo, l'appellante ha osservato che l'accertamento contenuto nel decreto del giudice fallimentare che, accogliendo l'opposizione proposta dalla lavoratrice allo stato passivo del fallimento della , ha ammesso il credito per TFR, non è opponibile all'INPS, sia perché l'ente previdenziale non ha partecipato a quel giudizio, sia perché ai sensi dell'art. 96, ult. co., L.F. «*il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso*».

Ora, è certamente vero che l'INPS non ha partecipato a quel giudizio e che il decreto che decide sull'opposizione allo stato passivo ha un'efficacia meramente endo-fallimentare, limitata al solo fine del

rispetto della regola del concorso dei creditori, ma nel caso di specie il decreto è stato invocato, non come decisione vincolante per l'INPS, bensì come elemento probatorio a riscontro degli assunti difensivi formulati dalla lavoratrice. La quale, infatti, con il ricorso introduttivo del giudizio aveva formulato apposite prove per testimoni volte a dimostrare la natura subordinata del rapporto intercorso dal 2007 al 2017 con la 

Peraltro, la prova in tal senso può effettivamente trarsi dai verbali causa relativi all'escussione dei testi nel giudizio di opposizione allo stato passivo, verbali che la difesa della lavoratrice ha depositato in secondo grado.

L'ammissibilità ex art. 437, comma 2, c.p.c. di tali verbali discende dalla loro indispensabilità ai fini della decisione, tenuto conto che gli stessi risultano idonei a superare l'incertezza sul fatto in contestazione e che vertono sulle stesse circostanze già allegate nel ricorso introduttivo del giudizio (in tal senso, v. 11845/18; 7694/18; 7883/19), tenuto anche conto che *ex adverso* non sono state formulate contestazioni in ordine all'ammissibilità.

E' vero che si tratta di prove raccolte non tra le stesse parti (l'INPS, infatti, non era presente nel giudizio di opposizione allo stato passivo), ma ciò non toglie che esse rimangono pur sempre delle prove atipiche soggette al libero e prudente apprezzamento del giudice. In questo senso, si veda Cass. 31312/21 che, affrontando il tema in materia di c.t.u., ha ripercorso lo stato della giurisprudenza chiarendo che «*di recente, proprio in tema di condizioni e limiti di*

*utilizzabilità, in un determinato giudizio, di una consulenza tecnica espletata, in altro procedimento, in violazione del principio del contraddittorio, questa Corte ha affermato che “il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito”, trovando tale principio fondamento “nella mancanza nell’ordinamento di un qualsiasi divieto; nella assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altre; nell’unità della giurisdizione” e “nel principio di economia processuale funzionalizzato alla ragionevole durata, prescritta dall’art. 111 Cost. (Cass. 14 maggio 2013, n. 11555)”. È stato pure precisato che tale principio “convive con quello della rituale acquisizione della prova nel processo della cui cognizione è investito il giudice”, principio dotato anch’esso di rilievo costituzionale, visto “che trova fondamento negli artt. 24 e 111 Cost. (v., nuovamente, Cass. Sez. 3, set. 11555 del 2013, cit.)”».*

Tali principi risultano perfettamente applicabili nel caso di specie, tenuto conto che le prove esperite avanti il giudice fallimentare vertono sui medesimi fatti oggetto delle prove richieste nel presente giudizio e che anche i testimoni escussi dal giudice fallimentare sono gli stessi indicati nel presente giudizio.

I verbali, ancorché in grado di appello (per l’ammissibilità, v. sopra), sono stati ritualmente offerti in comunicazione alla controparte e



regolarmente acquisiti in giudizio. Né l'INPS, dopo la produzione in giudizio dei verbali, ha chiesto di esperire prove contrarie o un termine per formulare istanze istruttorie (ed invero, nulla ha excepto), di modo che l'assunzione della prova in questo giudizio si sarebbe risolta in una mera ripetizione delle prove già assunte avanti al giudice fallimentare, in contrasto con il principio di economia processuale funzionalizzato alla ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.

Ebbene, le dichiarazioni dei testimoni confermano la natura subordinata del rapporto intercorso tra la società [REDACTED] e l'odierna appellata.

Invero, già dalle mail intercorse tra [REDACTED] e i responsabili della società [REDACTED] e [REDACTED] (prodotte nel presente giudizio), emergono significativi elementi contrari all'autonomia della prestazione: a titolo esemplificativo, si veda la mail del 4.3.2014 di [REDACTED] (*«Settimana prossima va allestito bene reparto donna. Oggi sono stato a [REDACTED] e la donna è esposta malissimo!!! [...] Pertanto ti chiedo di prenderti una giornata con [REDACTED] sistemare reparto donna tipo [REDACTED] informando direttore [REDACTED] del tuo intervento!!»*); la mail del 17.9.2014 sempre di [REDACTED] (*«Vi chiedo di essere a disposizione domani x riunioni relative a pubblicità, visual etc. Non sono in grado di darvi un orario»*); la mail del 25.9.2014 con cui [REDACTED] chiede indicazioni a [REDACTED] per una mostra in programma (*«avrei bisogno di metrature di telo bianco, posso*

chiedere alla [REDACTED]? Acquistare un pennello grande e della pittura per scrivere i temi sulla tela... posso procedere con l'acquisto in colorificio?»; la mail del 2.10.2014 nella quale [REDACTED], in vista di un meeting, avverte [REDACTED] (ed il direttore del negozio di Via [REDACTED], [REDACTED]): «Vi ricordo che rappresentate l'azienda in tale circostanza!! Pertanto qualsiasi vostro eventuale intervento ed opinione espressa deve rappresentare quella aziendale e non personale!»; la mail del 20.10.2014 con cui [REDACTED] nega a S [REDACTED] il permesso di incontrare autonomamente tale [REDACTED] («Assolutamente no, lo incontri con me!); le mail del 16 e 17 novembre 2014 con cui [REDACTED] esprime tutto il proprio disappunto per una locandina proposta dalla ricorrente («Non ho mai visto una locandina così brutta, colori osceni pacchiana. Sembriamo un circo!!! Non permetterti mai più di pubblicare una cosa del genere su FB senza il mio parere. [...] La locandina va tassativamente cambiata!! [...] Smettila di piangerti addosso che ti ho sempre dato fiducia dall'inizio [REDACTED] e non sapevi nemmeno il significato di ADV" [...] "Tu non sei la proprietà e non puoi decidere»); la mail del 6.7.2016 con cui [REDACTED] chiede a [REDACTED] di indicargli i periodi di presenza in azienda in vista dell'estate («ti chiedo se puoi indicarmi quale può essere la tua presenza in azienda durante la settimana da ora in poi, un calendario della tua presenza. [...] Inoltre visto imminente arrivo estate se puoi comunicarmi in quale periodo sarai assente per le ferie»); la mail del 28.6.2017 con cui [REDACTED] stigmatizza la prolungata

assenza per ferie della ricorrente (*«Di fatto sei via da Sabato 1 a lunedì 17 luglio. I conti li sanno fare anche gli altri»*).

Risulta evidente da tali comunicazioni che alla lavoratrice venivano date specifiche e puntuali indicazioni circa il lavoro da svolgere, oltre che veri e propri ordini e divieti, e che l'attività lavorativa era prestata con totale inserimento della nell'organizzazione aziendale.

Tali circostanze hanno trovato pieno riscontro nelle deposizioni testimoniali, le quali, in più, confermano anche l'obbligo di rispettare un orario di lavoro.

Particolarmente significativa è la deposizione di [REDACTED], dal 2006 al 2017 direttore del negozio di Via [REDACTED], dove lavorava la ricorrente: *«Aveva un suo ufficio al terzo piano [...] presso l'immobile di Via [REDACTED] dotato di computer e telefono [...]. Era proprio la sua postazione, che usava solo lei. Aveva gli orari come tutti i dipendenti dal lunedì (solo il pomeriggio perché la mattina il negozio era chiuso) al sabato e, a volte, anche la domenica in presenza di eventi particolari. Nello specifico il lunedì la sig.ra [REDACTED] era presente dalle 15-15.15 fino alla chiusura, attorno alle 19-19.30. Dal martedì al sabato dalle 9-9.30 fino alle 13.00 e dalle 14.00 fino alle 18-18.30. Era tenuta a seguire gli orari che le aveva indicato la proprietà ed in particolare [REDACTED]. La sig.ra [REDACTED] riceveva direttive relative allo svolgimento del suo lavoro soprattutto da [REDACTED] e [REDACTED]. Solitamente una volta a settimana si svolgeva una riunione alla presenza mia, della sig.ra [REDACTED] di [REDACTED] di [REDACTED] e, a seconda*

dell'argomento, dei buyer. In quella sede la ricorrente riceveva ordini da [redacted] e da [redacted] [...]. I sig.ri [redacted] e [redacted] decidevano i dettagli delle pubblicità (quando uscire, come uscire...). [...] Aveva un ruolo di esecutrice, non aveva un'autonomia decisionale nelle modalità operative. Gli ordini che riceveva erano specifici e dettagliati. Tutti noi, [redacted] compresa, avevamo l'obbligo di comunicare a [redacted] le assenze per malattia o per ferie. Nello specifico la ricorrente si interfacciava con [redacted]. La stessa cosa valeva per i permessi: se ne aveva bisogno doveva chiedere a [redacted] o a [redacted]. Se [redacted] non eseguiva le direttive come richiesto dai sig.ri [redacted] e [redacted] gli stessi la rimproveravano in modo veemente. [...] [redacted] era quasi sempre nella sua postazione di [redacted]. Se non era lì era perché si trovava nei negozi nello svolgimento delle sue mansioni [...]. Anche [redacted] come noi, aveva un cellulare aziendale. Quanto alla reperibilità, se [redacted] non era nel suo ufficio doveva giustificare dov'era. [...] Sulle richieste di permessi ricordo di essere stato presente quando [redacted] aveva chiesto permessi per recarsi a delle visite oppure per il suo matrimonio e il viaggio di nozze. Le richieste di permessi a cui ho assistito erano verbali. [...] In generale a tutti coloro che reputavano fondamentali, come [redacted] erano molto restii a concedere permessi: a volte era anche imbarazzante perché cercavano sempre di evitare. [...] I dipendenti erano obbligati a fare le ferie ad agosto o febbraio. Questo valeva anche per [redacted].

Testo

Di analogo tenore le dichiarazioni di [REDACTED], dipendente del gruppo [REDACTED] dal 2003 al 2015: «Riceveva delle direttive in particolare da [REDACTED] che era il legale rappresentante, e da [REDACTED] che era un consulente ma che in realtà era l'amministratore di fatto. Partecipavo settimanalmente a una riunione di marketing, in cui venivano date direttive alla sig.ra [REDACTED] per svolgere determinati compiti: ad esempio prenotare una pagina per la pubblicità sul Giornale di [REDACTED] svolgere una campagna promozionale nel tal periodo dell'anno, ecc.. [...] Ricordo solo un fatto, probabilmente avvenuto nel 2014: la richiesta in mia presenza da parte della sig.ra [REDACTED] di poter pianificare delle ferie e comunque di avere dei permessi perché aveva problemi di salute. La richiesta era stata rivolta al sig. [REDACTED] e al sig. [REDACTED]. La sig.ra [REDACTED] per le ferie e in generale per permessi doveva chiedere un'autorizzazione sempre ai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] per poterne usufruire. Il luogo di lavoro della [REDACTED] in Via [REDACTED] era stato deciso dai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED]. La sig.ra [REDACTED] utilizzava una postazione di lavoro presso il negozio di Via [REDACTED]. Il cellulare sicuramente era fornito da [REDACTED] s.p.a. Ricordo che utilizzava due computer, uno fisso, di proprietà di [REDACTED] e uno portatile, che non so dire di chi fosse. Tutte queste attrezzature erano collocate presso la sede di Via [REDACTED]. L'ufficio presso cui vedevo la sig.ra [REDACTED] lavorare era utilizzato solo da quest'ultima. Se ben ricordo la ricorrente ha iniziato ad utilizzare quell'ufficio attorno agli anni 2007, 2008 o

2009. [...] nello specifico quando la ricorrente non faceva quello che le veniva detto, soprattutto il sig. [REDACTED] inveiva contro di lei. [...] le direttive date alla ricorrente erano precise: ad esempio manda un sms ai clienti fidelizzati il tal giorno alla tal ora; portami i preventivi; prenota la pagina di giornale. Ricordo che in un caso gli sms non erano partiti in tempo utile: in quel caso i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] avevano pesantemente redarguito la ricorrente. [...] Preciso che nell'80% dei casi, partivo la mattina dalla sede di Via [REDACTED] per tornarvi la sera. Sia la mattina che la sera vedevo presso la sede la ricorrente. In una circostanza ricordo che la ricorrente non aveva avvertito della propria assenza e il [REDACTED] l'aveva pesantemente redarguita, inveendo contro di lei e sottolineando che avrebbe dovuto avvertire e che era necessaria la sua completa disponibilità».

L'assenza di autonomia e, per converso, la presenza degli elementi propri della natura subordinata del rapporto trova conferma anche nelle dichiarazioni della teste [REDACTED], buyer-ufficio acquisti dal 1996 al marzo 2017: «Aveva un suo ufficio con una sua postazione. [...] Io e gli altri tre buyer lavoravamo nella stessa stanza di [REDACTED] il cui ufficio era separato da una vetrata: l'ingresso era lo stesso e pertanto [REDACTED] per entrare nel suo ufficio doveva passare davanti a noi. [REDACTED] era presente tutti i giorni dalla mattina attorno 9.30-10 sino alla sera alle 19.00. Preciso che quando noi buyer andavamo a [REDACTED] passavamo la mattina e la sera dalla sede per prendere e riportare i nostri computer: [REDACTED] era presente sia la mattina che la sera. A volte, se

non serviva a noi, chiedeva l'auto aziendale per recarsi nei negozi con il vetrinista. Riceveva direttive soprattutto da [REDACTED] e da [REDACTED] che era quello che decideva tutto anche nei dettagli. Nel corso delle riunioni del lunedì mattina spesso [REDACTED] era coinvolta con noi buyer e se [REDACTED] non faceva quello che le era stato detto veniva pesantemente rimproverata. [...] Le direttive dai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] venivano impartite a [REDACTED] sia nella riunione del lunedì sia presso i nostri uffici: erano piccoli e pertanto sentivamo i discorsi perché eravamo lì. Quanto ai permessi ricordo che in un'occasione [REDACTED] aveva chiesto un permesso per la visita della bambina appena nata e [REDACTED] si era molto seccato. [...] [REDACTED] come noi buyer presenti in quell'ufficio, faceva ferie normalmente in agosto quando c'era la chiusura. [...] Preciso che l'ufficio in cui lavoravamo era piccolo e pertanto le telefonate si sentivano: in un'occasione, per problemi di salute, [REDACTED] aveva chiesto a [REDACTED] una settimana di permesso. Ricordo che in quell'occasione [REDACTED] si era messa a piangere e si era poi allontanata dalla sua postazione. Quando [REDACTED] cercava [REDACTED] al fisso e non la trovava chiamava noi per sapere dove fosse".


Il complesso di tali dichiarazioni, precise, circostanziate e concordanti, rese da soggetti che avevano stretti rapporti di lavoro con la [REDACTED] non è superato da elementi contrari. In particolare, a tal fine non sono sufficienti le dichiarazioni di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] rispettivamente responsabile del personale e impiegata

amministrativa di [REDACTED] soggetti che, anche per il loro ruolo “amministrativo” all’interno dell’azienda, non avevano contatti marginali con la [REDACTED] e hanno mostrato di non avere conoscenza delle modalità concrete con cui la prestazione lavorativa della [REDACTED] era svolta. In particolare, la [REDACTED] ha dichiarato: *«La vedevo in azienda se saliva le scale per raggiungere il piano degli uffici amministrativi. Quando entravo nella struttura di [REDACTED] Via [REDACTED] non avevo modo di vedere se [REDACTED] era presente perché non passavo attraverso il terzo piano dove c’era l’ufficio di [REDACTED]. Non so neppure quando se ne andava»*; e la [REDACTED]: *«Non sono quasi mai scesa presso l’ufficio della sig.ra [REDACTED] oiché non ne avevo quasi mai la necessità: eventualmente la contattavo telefonicamente; semmai era lei a venire su da noi al terzo piano. Confermo che i soli momenti di contatto tra me e la sig.ra [REDACTED] i avevano quando quest’ultima mi portava i preventivi dei fornitori esterni»*.

Orbene: essendo stata raggiunta la prova che (anche) nel 2012 la prestazione formalmente svolta come lavoratrice autonoma presso la [REDACTED] S.p.A. era invece di fatto attività lavorativa subordinata, ne consegue l’insussistenza della pretesa contributiva azionata dall’INPS.

Né, in contrario, vale replicare che la [REDACTED] non abbia provato di non aver svolto l’attività libero professionale per conto di soggetti diversi alla [REDACTED] S.p.A., di tal ché resterebbe comunque l’obbligo di pagare almeno una parte di contributi. Invero, sebbene sul punto



l'INPS abbia affermato che «*dall'esame delle evidenze fiscali, a seguito di apposita indagine condotta presso l'Agenzia delle Entrate*» (pag. 7 memoria di costituzione 1° grado) sarebbe emersa l'esistenza di prestazioni professionali a favore di altre imprese, non vi sono elementi per ritenere che la  nonostante il rapporto di lavoro subordinato, abbia intrattenuto con altri soggetti rapporti di lavoro autonomo suscettibili di dare vita all'obbligo di iscrizione nella Gestione Separata.

In conclusione, la sentenza deve essere confermata con diversa motivazione e l'appello respinto.

L'assoluta particolarità della vicenda, anche processuale, caratterizzata dalla decisività dell'istruttoria svolta nella causa di opposizione allo stato passivo, consente di compensare tra le parti le spese di lite.

Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.

*PQM*

respinge l'appello avverso la sentenza n. 743/22 del Tribunale di Brescia e compensa le spese del grado.

Brescia, 25 maggio 2023

Il Presidente est.  
dott. Antonio Matano

|

|